

# Le prestazioni collegate al reddito

# *Le “prestazioni” soggette a controllo*

- a. *integrazione al minimo*
- b. *maggiorazioni sociali*
- c. *importo aggiuntivo*
- d. *somma aggiuntiva*
- e. *pensione e assegno sociale*
- f. *trattamenti d'invalidità civile*
- g. *PS e AS sostitutivi*
- h. *aumenti PS e AS sostitutivi*
- i. *trattamenti di famiglia*
- j. *pensione ai superstiti*
- k. *trattamenti d'invalidità*

# *Le “prestazioni” soggette a controllo*

- a. *integrazione al minimo*
- b. *maggiorazioni sociali*
- c. *importo aggiuntivo*
- d. *somma aggiuntiva*
- e. *pensione e assegno sociale*
- f. *trattamenti d'invalidità civile*
- g. *PS e AS sostitutivi*
- h. *aumenti PS e AS sostitutivi*
- i. *trattamenti di famiglia*
- j. *pensione ai superstiti*
- k. *trattamenti d'invalidità*

*considerando anche le varianti*

*totale 29 “rilevanze”*

*(Vademecum 2013, pag. 350 e seg.)*

# I redditi: *la rilevanza*

- a) Per “**rilevanza**” si intende il motivo per il quale una prestazione (pensione, assegno o altro) è soggetta a limiti di reddito.
  
- c) Una stessa prestazione può essere soggetta a limiti di reddito per più motivi: ad esempio, **1**)una pensione ai superstiti, **2**)integrata al minimo, su cui sono corrisposti **3**)maggiorazione sociale, **4**)incremento della maggiorazione sociale e **5**)trattamenti di famiglia.
  
- e) In questo caso si tratta di una pensione interessata da ben **5** rilevanze.

# I redditi: *quelli influenti*

- b) Per **“reddito influente”** si intende quel particolare tipo di reddito di cui si deve tenere conto in presenza di una determinata rilevanza (es: reddito da lavoro, reddito della casa di abitazione, reddito soggetto a ritenuta alla fonte).

# I redditi: *l'anno di riferimento*

- a) Per “**anno di riferimento**”, o “**anno di verifica**”, si intende l'anno nel corso del quale il soggetto percepisce la prestazione legata al reddito.
  
- c) Il limite da non superare è quello stabilito dalla legge (e in genere perequato automaticamente) per quello stesso anno.

# I redditi: *l'anno di reddito*

- a) Per “**anno di reddito**” si intende quello nel quale deve essere ricercato il reddito, influente sulla prestazione da verificare, il cui importo va posto a confronto con i limiti vigenti nell'anno di riferimento.
  
- c) Anno di reddito e anno di riferimento **possono non coincidere** e, sulla stessa prestazione, può essere necessario effettuare la verifica in base al reddito prodotto in più anni diversi.

# I redditi: *l'anno di reddito*

- a) **ANF e AF**: reddito dell'anno cui si riferisce la più recente dichiarazione fiscale.
  
- c) **Cumulo** dell'assegno e pensione d'invalidità con i redditi da lavoro : reddito dell'anno in corso alla data di erogazione.
  
- e) **Tutte le altre** rilevanze: reddito dell'anno precedente, con una doppia eccezione:
  - 1. reddito dell'anno in corso quando si tratta di prima liquidazione;
  - 2. importo dell'anno in corso quando si tratta di pensione, o ogni altro trattamento periodico considerato nel Casellario centrale pensionati.





## *Strumenti di Base*

Certificato di Pensione

Programma ConInca -Tools

## *Certificato di pensione*

Dall'esame dell'**ObisM** dell'INPS, oppure dal **prospetto analitico** dell'INPDAP, e dai dati forniti dal pensionato, è possibile fare una prima valutazione circa la corretta liquidazione della prestazione

## *ConInca – Tools*

Conferma, oppure no, quanto già rilevato dalla lettura del certificato di pensione.

## *Dati presenti sul certificato di pensione*

- a. età
- b. decorrenza
- c. tipo di pensione
- d. gestione
- e. importo pensione

## *Dati forniti dal pensionato*

- a. stato civile
- b. invalidità
- c. contribuzione
- d. redditi

# Prestazioni in base all'età

60-----

MSP 25,83 €

64-----

14° mensilità

MSP 82,64 €

65-----

Assegno Sociale \* (+  
maggiorazione AS)

70-----

Ass. Sociale **Sostitutivo** \* (+  
maggiorazione AS)  
Incremento MSP (il milione)

MPS = maggiorazione sociale della pensione

\* 65 anni e 3 mesi nel 2014

## *Prestazioni in base alla decorrenza*

- a) < 1995      **ITM**      influente solo reddito  
richiedente
- b) > 1995      **ITM**      influente reddito  
coniugale

---

---

d) 01/01/1996  
Pensione Sociale

**ITM** = integrazione trattamento minimo

ultima decorrenza

prima decorrenza

## *Prestazioni per tipo di pensione*

- a) **SO** – può essere ridotta in presenza di redditi assoggettabili all'Irpef
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- e) **Assegno di invalidità (IO)** – può essere ridotto in presenza di redditi da lavoro

# Prestazioni per tipo di gestione

Trattamento di famiglia

**AF** – coltivatori diretti e pensionati da lavoro autonomo

**ANF** – lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente

Somma Aggiuntiva (14esima)

Le tre fasce (336–420–504) sono sfalsate di tre anni fra ex lavoratori dipendenti e autonomi

**AF** = assegni familiari

familiare

**ANF** = assegni al nucleo

# *Prestazione per stato civile (e inabilità)*

## ANF

singolo

non ha diritto

vedova/o/orfano

hanno diritto se inabili

\*

coniugato

trattamento più

- \* orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari;
- \* coniuge superstite (anche in questo caso minorenne o maggiorenne inabile), titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari.



## *Prestazioni per inabilità*

- L'incremento della MSP (70 anni) in presenza di inabilità è anticipato a 60 anni.
- Trattamenti d'invalidità civile

## *Prestazioni per contribuzione*

- L'incremento della MSP (70 anni) può essere anticipato di 1 anno ogni 5 di contribuzione (o frazione pari o superiore a 2,5 anni), fino al limite di 65 anni.
- La somma aggiuntiva viene erogata con tre fasce di importo in relazione agli anni



# *Guida al controllo di un ObisM*

# AF-ANF

**1° controllo**  
**DATI PRESENTI SU CERTIFICATO DI PENSIONE**

( tipo di pensione e gestione )

**DATI FORNITI DAL PENSIONATO**

( stato civile - invalidità - redditi )

**Gestione**

- Pensionati da lavoro dipendente = **ANF**
- Pensionati da lavoro autonomo = **AF**

**Stato civile**

- Pensionato solo = **no ANF/AF**
- Vedova / o / orfano = **si , se inabile**
- Coniugato = **se assegno presente, controllare eventuale presenza invalidità insorta successivamente =  
Trattamento più favorevole**

**NB :** trattandosi di prestazioni collegate al reddito  
sono **sempre** a domanda

# Redditi influenti - ANF

a- redditi assoggettabili all'IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all'estero, l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli);

b - redditi di qualsiasi natura, compresi, quando siano complessivamente di importo superiore a 2 milioni di lire, pari a 1.032,91 euro:

- i redditi esenti da imposta (es. pensioni sociali, borse di studio, assegni erogati agli invalidi civili);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva (es. interessi bancari e postali, interessi da BOT o CCT);

# ITM

- a) L' integrazione al minimo è una somma che si aggiunge alle pensioni di qualsiasi tipo quando quest'ultime, nel cosiddetto importo a calcolo, risultino di importo inferiore ad un determinato livello (con l'eccezione delle pensioni supplementari e delle pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo).
  
- c) Per gli assegni di invalidità, la quota di integrazione da corrispondere non può superare l'importo dell'assegno sociale.

# ITM

- **ITM** – con un importo a calcolo inferiore al minimo e non integrato controllare i redditi.  
L'integrazione potrebbe essere riconosciuta in un secondo momento nel caso venisse meno il reddito che a suo tempo non ne ha permesso il riconoscimento.
- **IO** – Nel caso in cui il suo importo risulti inferiore al trattamento minimo, può essere integrato di una quota non superiore all'importo dell'assegno sociale, entro il limite

# Redditi influenti - ITM

Si prende in considerazione **soltanto il reddito assoggettabile all'IRPEF**, al lordo di qualsiasi deduzione o detrazione ma al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:

- a. dell'importo della pensione da integrare
- b. del reddito della casa d'abitazione
- c. dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- d. solo per le pensioni con decorrenza dal 1/1/94 in poi, dei redditi derivanti da competenze arretrate



# Redditi influenti - IO

I redditi da valutare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione del reddito della casa di abitazione.

Dal 1995 è escluso dal computo dei redditi l'importo a calcolo dell'assegno da integrare.

## LA PENSIONE AL MINIMO NEL 2014

### LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE

	entro il quale l'integrazione spetta sicuramente in misura intera		oltre anche uno solo dei quali l'integrazione non spetta	
	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)
pensioni nate prima del 1994	€ 6.517,94	€ -	€ 13.035,88	€ -
pensioni nate nel 1994	€ 6.517,94	€ 26.071,76	€ 13.035,88	€ 32.589,70
pensioni nate dopo il 1994	€ 6.517,94	€ 19.553,82	€ 13.035,88	€ 26.071,76

## LA PENSIONE AL MINIMO NEL 2014

### LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE

	entro il quale l'integrazione spetta sicuramente in misura intera		oltre anche uno solo dei quali l'integrazione non spetta	
	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)
pensioni nate prima del 1994	€ 6.517,94	€ -	€ 13.035,88	€ -
pensioni nate nel 1994	€ 6.517,94	€ 26.071,76	€ 13.035,88	€ 32.589,70
pensioni nate dopo il 1994	€ 6.517,94	€ 19.553,82	€ 13.035,88	€ 26.071,76

**LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI  
INVALIDITA' CON DECORRENZA 1/8/1984 IN POI**

<b>Anno</b>	<b>Pensionato solo</b>	<b>Pensionato coniugato</b>
2013	Oltre euro 11.499,80	Oltre euro 17.249,70
2014	Oltre euro 11.637,86	Oltre euro 17.456,79

Spetta, a domanda,

- ai titolari di pensione di importo inferiore a quello risultante dalla somma del trattamento minimo e della maggiorazione che potrebbe spettare in base all'età

a condizione

- che non posseggano altri redditi oltre la pensione o ne posseggano in

## LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

- **A** - Limite personale = trattamento minimo annuo (**TM**) + maggiorazione sociale annua
- **B** - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (**AS**).

	TM	AS	60 anni di età		65 anni di età	
			personale	coniugale	personale	coniugale
<b>2013</b>	6.440,59	5.749,90	6.776,38	12.526,28	7.514,91	13.264,81
<b>2014</b>	6.517,94	5.818,93	6.853,73	12.672,66	7.592,26	13.411,19

## IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

- La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[A - (RP + P)] : 13$$

$$[B - (RF + RP + P)] : 13$$

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **P**: importo della pensione spettante nell'anno.

esempio 60 anni:  $((6.853,73 - (150 + 6.517,94)) / 13 = 14,29$   
 invece di 25,83

## Secondo l'età, la storia lavorativa e le condizioni di salute

età in anni	importi mensili in euro		
	maggiorazione	incremento	totale
60	25,83		25,83
60 inabili	25,83	110,61	136,44
64 inabili	25,83	98,61	124,44 *
65	82,64		82,64
65/69 inabili o con contributi	82,64	41,8	124,44
70	82,64	41,8	124,44
75	92,97	31,47	124,44

\* con diritto alla 14esima mensilità

Sul certificato di pensione la MSP e il suo incremento sono conglobati in un unico importo:

# Incremento della MSP (il

- Nel caso sul Certificato di Pensione mancasse **l'incremento** della MSP, pur essendo stati rispettati i limiti di reddito, controllare l'**età**.
  
- L'incremento della MSP scatta a **70 anni** ma può essere anticipato in due casi:
  - anticipo a 60 anni in caso di **inabilità**
  
  - anticipo di 1 anno ogni 5 di contribuzione (o frazione  $\geq$  a 2,5 anni) fino al limite di 65 anni



## 4° controllo **l'incremento di tutte le maggiorazioni**

A 70 anni (o meno), la maggiorazione sociale viene incrementata per raggiungere un reddito mensile complessivo corrispondente a 580 euro (base 2008)

I pensionati che hanno diritto alla somma aggiuntiva prendono 12 euro di meno

trattamento  
minimo  
2014

501,38+

maggiorazione  
e incremento

136,44 = 637,82

124,44 = 625,82

Sul certificato di pensione la MSP e il suo incremento sono conglobati in un unico importo:

# Hanno diritto all'incremento

- pensionati con un'età pari o superiore a 70 anni<sup>(1)</sup>,
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222/84.

*<sup>(1)</sup> diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata – obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto -, per un massimo di cinque anni di riduzione. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta perfezionato anche in presenza di periodi contributivi pari o superiori a 2 anni e mezzo.*

## TABELLA LIMITI DI REDDITO PERSONALE E CONIUGALE <sup>(1)</sup>

<b>INCREMENTO AL "MILIONE" – MAGGIORAZIONE SOCIALE</b>				
<b>Anno</b>	<b>Importo mensile massimo maggiorazione sul trattamento minimo <sup>(2)</sup></b>	<b>Pensionato solo</b>	<b>Pensionato coniugato</b>	<b>Importo mensile massimo con maggiorazione spettante</b>
2013	136,44	8.214,31	13.964,21	631,87
2014	136,44	8.291,66	14.110,59	637,82

*<sup>(1)</sup> I limiti di reddito personale o di coppia valgono per tutti i soggetti sopra riportati aventi diritto all'incremento della maggiorazione.*

*<sup>(2)</sup> L'importo mensile massimo di maggiorazione varia a seconda della pensione su cui viene applicata (trattamento minimo, pensione invalidità civile, assegno sociale, ecc...).*

# L'anticipo rispetto a 70 anni

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

# Redditi influenti - MSP

Redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o assimilati.

**Nel reddito personale e coniugale va considerato anche l'importo della pensione su cui deve essere attribuita la maggiorazione.**

Sono esclusi i trattamenti di famiglia comunque

# La Somma Aggiuntiva

Nel caso la somma aggiuntiva non fosse stata erogata, essendo comunque rispettati i:

- a) I limiti di reddito ( una volta e mezzo il trattamento minimo )
- b) L'età ( 64 anni )

Controllare se il pensionato ha presentato il RED

5° controllo

# La Somma Aggiuntiva

## Le condizioni contributive e di gestione

<b>LA SOMMA AGGIUNTIVA NEI 2014</b>				<b>IMPORTO</b>
<b>(quattordicesima mensilità di pensione)</b>				
<b>fascia di anzianità contributiva o di servizio</b>				<b>netto (in euro)</b>
<i>per pensione diretta principale proveniente da:</i>				
<i>- lavoro dipendente privato (in settimane)</i>				
1° fascia	da	1	a 780	336,00
2° fascia	da	781	a 1.300	420,00
3° fascia	da	1.301	in poi	504,00
<i>- lavoro dipendente pubblico (in mesi)</i>				
1° fascia	da	1	a 180	336,00
2° fascia	da	181	a 300	420,00
3° fascia	da	301	in poi	504,00
<i>- lavoro autonomo (in mesi)</i>				
1° fascia	da	1	a 216	336,00
2° fascia	da	217	a 336	420,00
3° fascia	da	337	in poi	504,00

# La Somma Aggiuntiva

## I limiti di reddito

LA SOMMA AGGIUNTIVA NEI 2014 (quattordicesima mensilità di pensione) LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO				
limite personale annuo				
	entro il quale la somma spetta in misura intera		oltre il quale la somma non spetta	
1° fascia	€	9.776,91	€	10.112,91
2° fascia	€		€	10.196,91
3° fascia	€		€	10.280,91



# Redditi influenti – somma agg.

Si considerano i redditi di qualsiasi natura, e quindi:

- il reddito assoggettabile all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva
- i redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF
- i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali
- i redditi esenti da imposte.



# Redditi **NON** influenti – somma agg.

- i redditi a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, buonuscita e simili, arretrati di qualsiasi genere riferiti ad anni precedenti)
- i trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare, assegni familiari, quote di maggiorazione della pensione per carichi di famiglia)
- l'importo aggiuntivo di 154,94 euro per le pensioni al minimo
- le pensioni di guerra (art. 77, L. 915/78)
- gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni,
- le indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e le indennità di comunicazione

# limiti di reddito per maggiorazione e somma aggiuntiva

**età** **60**

**MSP**  
**25,83**

**Individuale \*\***  
**6.853,73**  
**Coniugale**  
**12.672,66**

**64**  
**14mens:**  
**336,00**  
**1^fascia**  
**420,00**  
**2^fascia**  
**---**  
**Individuale =**  
**\*\***  
**1^fascia=10.11**  
**2,91**  
**2^fascia=10.19**  
**6,91**  
**3^fascia=10.28**

**65**

**MSP**  
**82,64**

**Individuale**  
**\*\***  
**7.592,26**  
**Coniugale**  
**13.411,19**

**70**  
**\*\*\***

**incremento**  
**136,44**  
**oppure**  
**124,44\***

**Individuale**  
**\*\***  
**8.291,66**  
**Coniugale**  
**14.110,59**

\* 12,00 in meno se percepisce 14^ mensilità  
 \*\* i limiti di reddito sono riferiti all'anno 2014  
 \*\*\* l'età può essere anticipata per contributi o invalidità al 100%

6° controllo

# Importo Aggiuntivo

Dal 2001 la corresponsione di 154,94 euro, insieme alla 13esima, è stata resa permanente e condizionata a limiti di reddito, personale e coniugale, un po' più ampi di quelli stabiliti per il diritto all'integrazione al minimo.

Rispettati i limiti di reddito, l'erogazione è automatica

# Importo Aggiuntivo

Spetta a **due condizioni** che debbono verificarsi insieme:

- a. **L'importo annuo della pensione**, comprensivo della maggiorazione o incremento eventualmente percepiti, non deve superare l'importo annuo del trattamento minimo; nel caso in cui invece superi il limite, l'importo aggiuntivo viene corrisposto in misura parziale, fino a concorrenza del minimo più l'importo aggiuntivo stesso;
- b. **Il reddito personale** non deve superare un importo pari ad una volta e mezza il trattamento minimo vigente nell'anno; inoltre, il reddito complessivo dei coniugi non deve superare un importo pari a tre volte il trattamento minimo vigente nell'anno: se si supera anche di un centesimo uno solo di questi due limiti, l'importo aggiuntivo non spetta.

<b>L'IMPORTO AGGIUNTIVO NEL 2014,00</b>			
<b>(sulla tredicesima mensilità di pensione)</b>			
<b>IMPORTO E CONDIZIONI PER IL DIRITTO</b>			
		<b>mensile</b>	<b>annua</b>
<b>misura intera dell'importo aggiuntivo</b>		£ (23.077)	£ 300.000,00
		€ (11,92)	€ 154,94
<b>anno</b>	<b>condizioni</b>	<b>importi mensili</b>	<b>importi annui</b>
<b>2013,00</b>	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 501,38	€ 6.517,94
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta	€ 513,30	€ 6.672,88
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>		
	- limite individuale	€ -	€ 9.776,91
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 19.553,82

# redditi influenti

Si prende in considerazione il solo reddito assoggettabile all'Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:

- del reddito della casa d'abitazione
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

# Assegno Sociale

- a) Se il richiedente **non è** coniugato, il limite di reddito coincide con l'importo dell'assegno.
  
- c) Se il richiedente **è** coniugato, viene considerato **solo** il reddito della coppia, che non deve superare un importo pari a 2 volte quello dell'assegno stesso

**Attenzione :** I redditi influenti sono al netto dell'Irpef.

7° controllo

# Assegno Sociale

*importo e limiti di reddito*

L'ASSEGNO SOCIALE NEL 2014 IMPORTO		
età	mensile	annuo
65	€ 447,61	€ 5.818,93
assegno sociale con maggiorazione		
65	€ 460,53	€ 5.986,89
70	€ 637,82	€ 8.291,66

L'ASSEGNO SOCIALE NEL 2014 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO	
Limite individuale per i non coniugati oltre il quale l'assegno non spetta	Limite coniugale per i coniugati oltre il quale l'assegno non spetta
€ 5.818,93	€ 11.637,86



# Redditi influenti su **AS**

Redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) **al netto** dell'imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto.

Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad  $\frac{1}{3}$  della pensione stessa ma non superiore ad  $\frac{1}{3}$  della misura dell'assegno

# 8° controllo **maggiorazione dell'assegno sociale**

**MAS**

**Dal 1° gennaio 2001** l'importo dell'assegno sociale è stato maggiorato di **12,92 e 20,66 euro** a secondo dell'età (meno o più di 75 anni). La maggiorazione costituisce una quota aggiuntiva dell'assegno, separata da esso, in cifra fissa non soggetta a perequazione automatica.

**Dal 1° gennaio 2002**, l'importo della maggiorazione (insieme a quello dell'aumento della pensione sociale e della maggiorazione sociale della pensione) è stato incrementato di una cifra variabile, tale comunque da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo pari a 516,46 euro per 13 mensilità (637,82 € nel 2014), per i soggetti con almeno 70 anni di età (o con età inferiore, in presenza di anzianità contributiva

# 8° controllo **maggiorazione dell'assegno sociale**

**MAS**

*i limiti di reddito per maggiorazione e incremento*

	Dal 65° anni di età		Dal 70° anno di età *	
	personale	coniugale	personale	coniugale
	euro 12,92		Euro 189,57 (2013) Euro 190,21 (2014)	
<b>2013</b>	<b>5.917,86</b>	<b>12.358,45</b>	<b>8.214,31</b>	<b>13.964,21</b>
<b>2014</b>	<b>5.986,89</b>	<b>12.504,83</b>	<b>8.291,66</b>	<b>14.110,59</b>

Limite individuale per  
maggiorazione  
incremento

$(AS + MAS) \times 13$   
 $(AS + MAS + INC) \times 13$

Limite coniugale per  
maggiorazione  
incremento

$(AS + MAS + TM) \times 13$   
 $(2AS + MAS + INC) \times 13$

\* Può essere anticipato a 60 o fino a 65 anni per inabilità o perché in possesso di contribuzione.

# Redditi influenti sulla **MAS**

Redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) **al netto** dell'imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto.

Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad  $\frac{1}{3}$  della pensione stessa ma non superiore ad  $\frac{1}{3}$  della misura dell'assegno

# I disabili civili

Soggetti colpiti da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio: mutilati e invalidi civili, i ciechi civili, i sordomuti.

Lo Stato , attraverso le regioni, assicurano trattamenti economici di natura assistenziale, di importo e a condizioni diverse a seconda del tipo di trattamento, dell'età, della categoria di disabili cui appartiene il soggetto e della gravità della sua menomazione.

# Le categorie di disabili ai fini dei trattamenti economici

<b>cod.</b>	<b>categoria</b>
1	mutilati e invalidi civili totali (100%)
2	mutilati e invalidi civili parziali (74 – 99%)
3	ciechi civili assoluti non ricoverati
4	ciechi civili assoluti ricoverati
5	ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20
6	ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/10 *
7	sordomuti

\* norme abrogate nel 1966

# I trattamenti INVCIV, sostitutivi e comuni

# I trattamenti INVCIV, sostitutivi e comuni

## **Trattamenti INVCIV**

- 1. pensione di inabilità**
- 2. pensione non reversibile**
- 3. assegno a vita**
- 4. assegno di assistenza**
- 5. ind. frequenza**
- 6. maggiorazione**



# I trattamenti INVCIV, sostitutivi e comuni

## Trattamenti INVCIV

1. pensione di inabilità
2. pensione non reversibile
3. assegno a vita
4. assegno di assistenza
5. ind. frequenza
6. maggiorazione

## Trattamenti sostitutivi dopo i 65 anni

1. pensione e assegno sociale sostitutivi
2. aumenti della PS e dell'AS sostitutivi e della pensione ciechi

# I trattamenti INVCIV, sostitutivi e comuni

## Trattamenti INVCIV

1. pensione di inabilità
2. pensione non reversibile
3. assegno a vita
4. assegno di assistenza
5. ind. frequenza
6. maggiorazione

## Trattamenti sostitutivi dopo i 65 anni

1. pensione e assegno sociale sostitutivi
2. aumenti della PS e dell'AS sostitutivi e della pensione ciechi

## Indennità al solo titolo della minorazione

1. accompagnamento
2. speciale
3. comunicazione

# I trattamenti INVCIV, sostitutivi e comuni

## Trattamenti INVCIV

1. pensione di inabilità
2. pensione non reversibile
3. assegno a vita
4. assegno di assistenza
5. ind. frequenza
6. maggiorazione

## Trattamenti sostitutivi dopo i 65 anni

1. pensione e assegno sociale sostitutivi
2. aumenti della PS e dell'AS sostitutivi e della pensione ciechi

## Indennità al solo titolo della minorazione

1. accompagnamento
2. speciale
3. comunicazione

*Spettano ai disabili anche i trattamenti comuni: APS, MAS e incremento*

# I trattamenti INVCIIV, sostitutivi e comuni, per qualifica di disabilità

categoria		condizioni	anni di età		prestazioni accessibili (in presenza delle condizioni reddituali prescritte)	
1	Mutilati e invalidi civili totali		a	minorenni	<b>O</b> (indennità di accompagnamento)	
			b	meno di 60	<b>A</b> (pensione); <b>F</b> (maggiorazione); <b>O</b> (indennità di accompagnamento)	
			c	60 - 65	<b>A</b> (pensione); <b>F</b> (maggiorazione); <b>N</b> (incremento); <b>O</b> (indennità di accompagnamento)	
			d	65 - 70	<b>G</b> (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); <b>H</b> (aumento PS o AS); <b>N</b> (incremento); <b>O</b> (indennità di accompagnamento)	
			e	da 70 in poi	<b>O</b> (indennità di accompagnamento)	
2	Invalidi civili parziali		a	minorenni	<b>D</b> (indennità di frequenza); <b>F</b> (maggiorazione)	
			b	meno di 60	<b>C</b> (assegno di assistenza); <b>F</b> (maggiorazione)	
			c	60 - 65	<b>G</b> (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); <b>H</b> (aumento PS o AS); <b>L</b> (APS o MAS)	
			d	65 - 70	<b>G</b> (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); <b>H</b> (aumento PS o AS); <b>N</b> (incremento)	
			e	da 70 in poi	<b>G</b> (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); <b>H</b> (aumento PS o AS); <b>N</b> (incremento)	
3	Ciechi civili assoluti	non ricoverati	a	minorenni	<b>P</b> (indennità di accompagnamento)	
			b	meno di 60	<b>B</b> (pensione); <b>F</b> (maggiorazione); <b>P</b> (indennità di accompagnamento)	
			c	60 - 65	<b>B</b> (pensione); <b>F</b> (maggiorazione); <b>N</b> (incremento); <b>P</b> (indennità di accompagnamento)	
			d	65 - 70	<b>B</b> (pensione); <b>I</b> (aumento ultra65enni); <b>N</b> (incremento);	
			e	da 70 in poi	<b>P</b> (indennità di accompagnamento)	
4		ricoverati	a	minorenni	<b>P</b> (indennità di accompagnamento)	
			b	meno di 60	<b>A</b> (pensione); <b>F</b> (maggiorazione); <b>P</b> (indennità di accompagnamento)	
			c	60 - 65	<b>A</b> (pensione); <b>F</b> (maggiorazione); <b>N</b> (incremento); <b>P</b> (indennità di accompagnamento)	
			d	65 - 70	<b>A</b> (pensione); <b>I</b> (aumento ultra65enni); <b>N</b> (incremento);	
			e	da 70 in poi	<b>P</b> (indennità di accompagnamento)	
5	Ciechi civili parziali	residuo visivo non superiore a 1/20	a	minorenni	<b>A</b> (pensione); <b>Q</b> (indennità speciale)	
			b	meno di 60	<b>A</b> (pensione); <b>F</b> (maggiorazione); <b>Q</b> (indennità speciale)	
			c	60 - 65	<b>A</b> (pensione); <b>I</b> (aumento ultra65enni); <b>M</b> (nuovo aumento ultra65enni); <b>Q</b> (indennità speciale)	
			d	65 - 70	<b>A</b> (pensione); <b>I</b> (aumento ultra65enni); <b>N</b> (incremento); <b>Q</b> (indennità speciale)	
			e	da 70 in poi	<b>A</b> (pensione); <b>I</b> (aumento ultra65enni); <b>N</b> (incremento); <b>Q</b> (indennità speciale)	
6		residuo visivo non superiore a 1/10	c	60 - 65	<b>E</b> (assegno a vita); <b>F</b> (maggiorazione)	
			d	65 - 70	<b>E</b> (assegno a vita); <b>I</b> (aumento ultra65enni); <b>M</b> (nuovo aumento ultra65enni)	
			e	da 70 in poi	<b>E</b> (assegno a vita); <b>I</b> (aumento ultra65enni); <b>N</b> (incremento)	
7		Sordomuti		a	minorenni	<b>R</b> (indennità di comunicazione)
				b	meno di 60	<b>A</b> (assegno di assistenza); <b>F</b> (maggiorazione); <b>R</b> (indennità di comunicazione)
	c			60 - 65	<b>A</b> (assegno di assistenza); <b>F</b> (maggiorazione); <b>N</b> (incremento); <b>R</b> (indennità di comunicazione)	
	d			65 - 70	<b>G</b> (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); <b>H</b> (aumento PS o AS); <b>N</b> (incremento);	
	e			da 70 in poi	<b>R</b> (indennità di comunicazione)	

# I trattamenti economici previsti per i disabili nelle pagine del Vademecum 2013

quadro	prestazione	pag.
<b>A</b>	Pensione di inabilità (invalidi totali) – Pensione non reversibile (ciechi parziali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti)	238
<b>B</b>	Pensione non reversibile per i ciechi assoluti non ricoverati	241
<b>C</b>	Assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali	244
<b>D</b>	Indennità di frequenza per i minorenni invalidi o ipoacusici	247
<b>E</b>	Assegno a vita per i ciechi “decimisti”	248
<b>F</b>	Maggiorazione della pensione, dell’assegno o dell’indennità (art. 70, comma 6, L 388/2000)	251
<b>G</b>	Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi dei trattamenti per gli invalidi civili e i sordomuti con almeno 65 anni (art. 10 L 381/70 e art. 19 L 118/71)	253
<b>H</b>	Aumento dell’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale (art. 67, comma 2, L 448/98 e art. 52, comma 2, L 488/99)	259
<b>I</b>	Aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 67, comma 3, L 448/98 – corrisponde a H)	264
<b>L</b>	Aumento della pensione sociale (art. 2 L 544/88) e maggiorazione dell’assegno sociale (art. 70, comma 1, L 388/2001)	269
<b>M</b>	Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 70, comma 5, L 388/2000 – corrisponde a L)	274
<b>N</b>	Incremento di tutte le maggiorazioni (art. 38 L 448/2001)	280
<b>O</b>	Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali	286
<b>P</b>	Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti	287
<b>Q</b>	Indennità speciale per i ciechi parziali con residuo visivo non superiore a 1/20	288
<b>R</b>	Indennità di comunicazione per i sordomuti	289

# I limiti di reddito

<b>LE PENSIONI AGLI INVALIDI TOTALI E SORDOMUTI NE 2014 E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO</b>						
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO	
	mensile		annuo		limite individuale	
18	€	279,19	€	3.629,47	€	16.449,85
65	€	364,54	€	4.739,02	€	16.449,85
<b>con maggiorazione</b>						
18	€	289,52	€	3.763,76		
60	€	637,82	€	8.291,66		

  

<b>LA PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI NE 2014</b>						
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO	
	mensile		annuo		limite individuale	
18	€	301,91	€	3.924,83	€	16.449,85
<b>con maggiorazione</b>						
18	€	312,24	€	4.059,12		
60	€	637,82	€	8.291,66		

  

<b>L'ASSEGNO AGLI INVALIDI PARZIALI NE 2014 E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO</b>						
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO	
	mensile		annuo		limite individuale	
18	€	279,19	€	3.629,47	€	4.795,57
65	€	364,54	€	4.739,02	€	5.818,93
<b>con maggiorazione</b>						
18	€	289,52	€	3.763,76		
65		460,53		5.986,89		
70	€	637,82	€	8.291,66		

# I limiti di reddito

LE PENSIONI AGLI INVALIDI TOTALI E SORDOMUTI NE 2014 E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO						
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO	
	mensile		annuo		limite individuale	
18	€	279,19	€	3.629,47	€	16.449,85
65	€	364,54	€	4.739,02	€	16.449,85
<b>con maggiorazione</b>						
18	€	289,52	€	3.763,76	<b>limiti comuni</b>	
60	€	637,82	€	8.291,66		
LA PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI NE 2014						
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO	
	mensile		annuo		limite individuale	
18	€	301,91	€	3.924,83	€	16.449,85
<b>con maggiorazione</b>						
18	€	312,24	€	4.059,12	<b>limiti comuni</b>	
60	€	637,82	€	8.291,66		
L'ASSEGNO AGLI INVALIDI PARZIALI NE 2014 E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO						
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO	
	mensile		annuo		limite individuale	
18	€	279,19	€	3.629,47	€	4.795,57
65	€	364,54	€	4.739,02	€	5.818,93
<b>con maggiorazione</b>						
18	€	289,52	€	3.763,76	<b>limiti comuni</b>	
65		460,53		5.986,89		
70	€	637,82	€	8.291,66		